

**MINISTERO DEI TRASPORTI
DECRETO INTERMINISTERIALE**

**2 agosto 2007, n. 161
(G.U. n. 232 del 5.10.2007)**

Regolamento recante la fissazione delle tariffe applicabili alle operazioni di revisione dei veicoli.

**IL MINISTRO DEI TRASPORTI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
omissis**

Art. 2

Revisioni svolte presso le officine autorizzate

1. La tariffa relativa alle operazioni di revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi eseguite dalle imprese di cui all'articolo 80, comma 8, del decreto legislativo n. 285 del 1992 è fissata in Euro 45,00 che l'utente corrisponde anticipatamente all'impresa interessata. A tale tariffa è aggiunta quella prevista al punto 2) della tabella 3) allegata alla legge 1° dicembre 1986, n. 870, che l'utente corrisponde anticipatamente con le modalità previste dall'articolo 1, per l'annotazione dell'esito della revisione sulla carta di circolazione.

omissis

Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 2 agosto 2007

Il Ministro dei trasporti: BIANCHI

Il Ministro dell'economia e delle finanze: PADOA SCHIOPPA

Visto, il Guardasigilli: MASTELLA

Registrato alla Corte dei conti il 1° ottobre 2007

Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 9, foglio n. 77

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI
Unità di gestione motorizzazione e sicurezza del trasporto terrestre
MOT 3

Prot. n. 1360/M366

Roma, 6 settembre 2001

OGGETTO: Art. 80, comma 8 C.d.S. e D.M. 22 marzo 1999, n. 143. Tariffe relative alle operazioni di revisione dei veicoli a motore applicate dalle imprese concessionarie.

A seguito di numerose segnalazioni effettuate dagli Uffici Provinciali della Motorizzazione in ordine alla legittimità dell'adozione, da parte di alcuni concessionari, di campagne promozionali consistenti nel praticare sconti sui costi delle operazioni di revisione o nell'offerta di una o più operazioni gratuite in favore di soggetti che ne richiedano un numero determinato, questo Dipartimento ha avuto modo di porre uno specifico quesito all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

A tale riguardo, l'Autorità Garante ha chiarito che "la determinazione, da parte del decreto ministeriale 22 marzo 1999, n. 143 (abrogato e sostituito dal decreto ministeriale n.161 del 02.08.2007), della tariffa per la revisione effettuata dalle imprese di autoriparazione alle quali è rilasciata una concessione non esclude che tali imprese competano efficacemente non solo sui prezzi delle prestazioni che precedono o accompagnano l'attività di revisione, ma anche su altri fattori, differenti dal prezzo, quali principalmente qualità, tempi o modalità dei servizi offerti."

Pertanto, ferma restando, in ogni caso, l'obbligatorietà della corresponsione della tariffa determinata dal citato decreto ministeriale n. 143/99 (abrogato e sostituito dal decreto ministeriale n.161/07), debbono sicuramente ritenersi consentite le offerte promozionali che comportano la gratuità o comunque sconti sul costo dei controlli o degli interventi tecnici preliminari alle operazioni di revisione vere e proprie, così come per qualsiasi altro servizio aggiuntivo alle revisioni stesse.

IL CAPO DIPARTIMENTO

dott.ssa Annamaria Fabretti Longo